

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1479 del 26/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 intestata a FERRETTI S.P.A. per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1531 del 23/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 intestata a FERRETTI S.P.A. per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1018 del 14/04/2016 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3021 del 26/08/2016 si è proceduto all'aggiornamento dell'Allegato A della Determinazione sopra richiamata;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 23/12/2016, acquisita al Prot. Com.le 80888 e da Arpa al PGFC/2016/18947 del 30/12/2016, da **FERRETTI S.P.A.** nella persona di Oliviero Antonaci, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 5392 del 23/01/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/1002, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 26/01/2017, 03/02/2017 e 21/02/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpa ai PGFC/2017/1160-1646-1662-2680;

Tenuto conto che in data del 26/04/2017 la Ditta con Nota, acquisita al PGFC/2017/6148, ha chiesto la *“sospensione del procedimento per 60 giorni dalla scadenza, in attesa del recepimento della nuova disciplina sulla fascia di rispetto dei pozzi”*;

Evidenziato che in data 21/07/2017 la Ditta, con Nota acquisita da Arpa PGFC/2017/11064, ha chiesto un'ulteriore sospensione del procedimento per 45 giorni *“in attesa del recepimento della nuova disciplina sulla fascia di rispetto dei pozzi, prevista entro la fine di Luglio. L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente la ripresa del procedimento, appena sarà possibile per il Comune il rilascio del parere urbanistico per la costruzione del nuovo capannone”*;

Dato atto che il SUAP del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le 67584 del 08/08/17, acquisita da Arpaie al PGFC/2017/12117, ha concesso la proroga richiesta dalla Ditta;

Tenuto conto che in data 19/09/2017 la Ditta, con Nota acquisita da Arpaie PGFC/2017/13797, ha chiesto “*la ripresa del procedimento ai fini del rilascio dell’autorizzazione*”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
Rapporto istruttorio acquisito in data 22/02/2018 ove è specificato in particolare quanto segue:

(...) *Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpaie – S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 03/02/2016 prot. n. 8999, successivamente aggiornata con DET-AMB-2016-1018 del 14/04/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2016 prot. n. 34099 e con DET-AMB-2016-3021 del 26/08/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/09/16 prot. n. 76161;*

(...) *si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.*”;

- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 23874 del 19/03/2018 a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, acquisito da Arpaie al PGFC/2018/4402;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.*” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016** ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.*” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 03/02/2016 prot. n. 8999, successivamente aggiornata con DET-AMB-2016-1018 del 14/04/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2016 prot. n. 34099 e con DET-AMB-2016-3021 del 26/08/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/09/16 prot. n. 76161.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- l'introduzione dell'attività di verniciatura che sarà svolta in apposita cabina, di cui alle nuove emissioni da E8 a E15, installata nel piazzale esterno dello stabilimento;
- l'inserimento di n. 8 Generatori di calore per il riscaldamento della cabina di verniciatura, con bruciatori in vena d'aria, i cui fumi di combustione vengono miscelati all'aria di processo della cabina di verniciatura;
- la costruzione di un apposito capannone dove verrà svolta l'attività di carteggiatura, di cui alla nuova emissione E16, funzionale all'attività di verniciatura.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2017/228 del 05/01/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2017/748 del 19/01/17 il Responsabile dell'endo-procedimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica *“una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera”*, tenuto conto che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose legate all'attività di verniciatura.

Tenuto conto che la Ditta intende realizzare una nuova cabina di verniciatura e un nuovo capannone per lo svolgimento dell'attività di carteggiatura, con nota PGFG/2017/751 del 19/01/17 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con email del 10/03/17 acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/14756, la Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole all'istanza di modifica sostanziale.

Il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica con nota prot. n. 88050 del 18/10/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/15358, ha dichiarato la compatibilità urbanistica dell'attività nel sito individuato dalla particella catastale n. 188 del foglio catastale n. 113.

Con nota PGFC/2018/2681 del 16/02/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla

Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Sostanze contenenti COV pericolosi (cancerogeni ecc.) utilizzati nel ciclo lavorativo - Dalle schede sicurezza non è emersa la presenza di sostanze caratterizzate da COV classificati come cancerogeni mutageni o tossici per la riproduzione. Si evince invece la presenza di 1-6 Esametilen diisocianato, oligomero, sostanza allergizzante presente nelle vernici denominate Hardener VOC 20-25 (percentuale di isocianato 65-75%) e Hardener HS25-40 (percentuale di isocianato 45-55%). La Ditta non ha relazionato circa il raggiungimento della soglia di rilevanza specifica per il parametro isocianato. Non conoscendo la percentuale di isocianato che può liberarsi durante le fasi lavorazione (verniciatura ed asciugatura) e considerando che i quantitativi annui utilizzati non sono trascurabili (85 Kg/anno per il primo e 350 Kg/anno per il secondo) si chiede che in sede di messa a regime venga eseguita una misura di concentrazione di detti inquinanti alle emissioni al fine di avere una stima dell'inquinamento emesso e l'applicabilità, in funzione del raggiungimento della soglia di rilevanza specifica, dei limiti di emissione ed autocontrolli.

EMISSIONI E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 – Verniciatura/essiccamento/post-curing - L'attività è compresa nei Criteri C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, al punto 4.5.67 "Applicazione a spruzzo manuale di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg" e al punto 4.5.68 "Appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg", che non prevedono valori limite, ma l'obbligo di annotare su apposito registro il funzionamento delle cabine ed i consumi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, nonché all'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla DGR 2236/09 e smi, che prevede il valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc e per i Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) pari a 50 mg/Nmc. Viste le condizioni maggiormente cautelative previste dalla DGR 2236/09 e smi si valuta, come proposto anche dal proponente, l'applicazione del limite di emissione per le polveri totali pari a 3 mg/Nmc e 50 mg/Nmc per i Composti Organici Volatili (espressi come C-Organico Totale), fermo restando quanto precedentemente indicato in relazione al parametro Isocianati.

Le Emissioni da E8 a E15 Cabina di verniciatura/essiccazione e post-curing prevedono anche l'emissione dei gas di combustione delle caldaie da IT1 a IT8. I n. 8 bruciatori da 240 kW cadauno alimentati a metano, infatti, come specificato dalla ditta, sono in vena d'aria e pertanto non danno origine ad emissioni convogliate singolarmente, ma gli effluenti derivanti dalla combustione del metano vengono espulsi unitamente agli effluenti prodotti dalla verniciatura/essiccazione. Alle sole emissioni prodotte da tali bruciatori si applicherebbero i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente individuati nella Prima tabella del punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc *
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc *
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

* Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL

Tenuto conto, altresì, che come già detto sopra le emissioni derivanti dai bruciatori sono espulse unitamente alle emissioni derivanti dalla verniciatura/essiccazione, per le quali i valori limite sono 3 mg/Nmc di Polveri e 50 mg/Nmc di COT, le emissioni complessive delle cabine di verniciatura dovranno rispettare i seguenti valori limite, applicando i valori limite più restrittivi ai sensi dell'art. 270 comma 7 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione
Polveri	3 mg/Nmc
COT	50 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

Il monitoraggio dovrà avvenire con periodicità annuale per Polveri, COT ed ossidi di azoto.

In luogo dei tre controlli standard di messa a regime, l'azienda chiede di eseguire n. 4 autocontrolli dopo 150 ore, 300 ore, 500 ore e 700 ore di funzionamento di ogni filtro. Tutto ciò per comprendere le reali caratteristiche di abbattimento e quindi di emissione, durante un periodo di lavoro. Considerando che tale valutazione dovrebbe essere eseguita su ognuna delle 8 emissioni al raggiungimento del monte ore previsto, considerando che come detto dal proponente l'utilizzo delle varie emissioni non è uniforme, al fine di evitare un'eccessiva complessità nella predisposizione di detto piano di controllo e un difficile controllo dello stesso da parte dell'autorità competente, si valuta di richiedere un periodo di messa a regime comprendente i 3 monitoraggi previsti dalla legislazione vigente nel corso di 10 giorni dopo la messa in esercizio. Si prescrive inoltre la sostituzione dei filtri a carbone attivo al raggiungimento della soglia di 15 Kg di sostanze organiche adsorbite su 100 Kg di peso di carbone attivo vergine. In ogni caso la sostituzione dei filtri dovrà avvenire non oltre le 700 ore di utilizzo di ogni filtro a carbone attivo. Va da sé che il proponente può eseguire i controlli periodici dello stato di saturazione/adsorbimento dei carboni attivi per comprendere le reali tempistiche di sostituzione degli stessi.

L'azienda richiede inoltre l'esecuzione dei monitoraggi periodici su 2 punti di emissione di verniciatura/appassimento/essiccazione in luogo di tutti gli 8 punti presenti. La scelta dei punti monitorati annualmente deriverebbe dalla verifica dei tempi di lavoro di ogni punto di emissione: nel caso specifico, a parere degli scriventi, il monitoraggio periodico annuale dovrà essere eseguito su tutti i punti di emissione da E8 a E15.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime dei punti di emissione;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare il monitoraggio annuale sulle emissioni;
- ricambio dei filtri a carboni attivi al raggiungimento della soglia di 15 Kg di sostanze organiche adsorbite su 100 Kg di peso di carbone attivo vergine e comunque non oltre le 700 ore di utilizzo;
- tenuta di un registro dei controlli dei consumi di prodotti vernicianti e della sostituzione dei carboni attivi;
- installazione di un contaore di funzionamento.

EMISSIONE: E16 – CARTEGGIATURA - Relativamente alla nuova emissione E16 Carteggiatura, si può fare riferimento allo stesso punto 4.7 della DGR 1769/10 al capitolo 8 che stabilisce il valore limite per le Polveri totali pari a 10 mg/Nm³. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare il monitoraggio con periodicità annuale sulle emissioni.

Malgrado la presenza del pressostato differenziale l'azienda ha dichiarato di voler eseguire il monitoraggio periodico.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, il Responsabile dell'endoprocedimento ritiene di confermare le valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 03/02/2016 prot. n. 8999, successivamente aggiornata con DET-AMB-2016-1018 del

14/04/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2016 prot. n. 34099 e con DET-AMB-2016-3021 del 26/08/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/09/16 prot. n. 76161.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere dell'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì dell'AUA prot. n. 8999 del 03/02/2016, successivamente aggiornata in data 19/04/2016 prot. n. 34099 e in data 09/09/16 prot. n. 76161, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 23/12/16 P.G.N. 80888, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

EMISSIONE N. E3 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

EMISSIONE N. E5 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA E LAVAGGIO

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 - CARTEGGIATURA

Impianto abbattimento: filtro a maniche e pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – INFUSIONE

Impianto abbattimento: carboni attivi

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili	50	mg/Nmc

EMISSIONI N. E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 – CABINA DI VERNICIATURA / ESSICCAZIONE / POST CURING - BRUCIATORI IN VENA D'ARIA

Impianti di abbattimento: filtro a pannelli a doppio strato (filtro paint-stop e filtro in poliestere) e carboni attivi

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

Il valore limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato dal momento che viene utilizzato metano.

EMISSIONI N. E16 – N. 16 POSTAZIONI DI CARTEGGIATURA

Impianti di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il

percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'inquinante "Composti organici volatili" è richiesta la determinazione dei singoli composti con il metodo UNI EN 13649:2015 mentre per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)" il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni da E8 a E16 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni da E8 a E16, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni da E8 a E16** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni (per le emissioni da E8 a E15 è escluso il parametro "Ossidi di zolfo") e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. In concomitanza con i tre monitoraggi, di cui al punto precedente, delle nuove emissioni da E8 a E15 la Ditta dovrà effettuare anche misurazioni di concentrazione **per il parametro "Isocianati"**, al fine di avere una stima della quantità emessa di tale inquinante e dell'applicabilità, in funzione del raggiungimento della soglia di rilevanza specifica, di valori limite di emissione con obbligo di monitoraggio periodico. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati di tali misurazioni effettuate. Nel caso in cui dai risultati delle misurazioni sia rilevabile il superamento della soglia di rilevanza (25 g/h) per il parametro "Isocianati", di cui alla Classe I della Tabella D del punto 4 "Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri" della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena provvederà ad aggiornare d'ufficio il presente Allegato A dell'AUA, stabilendo per le emissioni **da E8 a E15** anche il valore limite di 1 mg/Nmc per il parametro "Isocianati".
8. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E16 e alle emissioni E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14 ed E15** (escluso il parametro "Ossidi di zolfo") devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Nelle lavorazioni di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** devono essere impiegati solo gelcoat e resine pronte all'uso con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.

10. Relativamente all'attività di lavaggio attrezzature di cui alla **emissione E4**, la Ditta dovrà adottare misure atte a favorire il recupero del solvente per quanto tecnicamente possibile e compatibile con le esigenze di lavorazione.
11. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento della **emissione E7 "Infusione"** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno annuale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 15.
12. I consumi di prodotti vernicianti, catalizzatori e diluenti (validati dalle relative fatture di acquisto) utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni da E8 a E15** ed i giorni di utilizzo di tali prodotti dovranno essere annotati mensilmente sul registro di cui al successivo punto 15. Tali consumi non devono essere superiori a kg 1.500 di prodotti vernicianti, kg 435 di catalizzatori e kg 1.650 di diluenti **all'anno**.
13. Le **emissioni da E8 a E15** devono essere dotate di contaore di funzionamento.
14. I carboni attivi degli impianti di abbattimento delle **emissioni da E8 a E15** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale e comunque non oltre le 700 ore di utilizzo di ogni filtro. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 15.
15. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti, catalizzatori e diluenti, validati dalle fatture di acquisto, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 12., relativamente agli impianti di cui alle **emissioni da E8 a E15**;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 11 relativamente all'impianto di cui alla **emissione E7** e al precedente punto 14. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni da E8 a E15**.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento di modifica sostanziale di AUA per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni di diporto e sportive in Via Ansaldo, 4 della ditta FERRETTI SPA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta dai TCA P. Bilancioni e successive integrazioni richieste da Arpae- Servizio Territoriale di Forlì con Nota PGFC/2017/3319;

Considerato che la richiesta di modifica sostanziale è inerente:

- l'introduzione dell'attività di verniciatura che sarà svolta in apposita cabina installata nel piazzale esterno dello stabilimento;
- l'inserimento di n. 8 generatori di calore per il riscaldamento della cabina di verniciatura ;
- la costruzione di un apposito capannone dove verrà svolta l'attività di carteggiatura, funzionale all'attività di verniciatura;

Visto il parere favorevole condizionato di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì Sinadoc 7818/2017 prot. Gen. 67951/17;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'attività dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam. I risultati dei rilievi effettuati post operam dal Tecnico competente in acustica dovranno essere riportati in una relazione da inviare al Comune di Forlì ed Arpae – Distretto di Forlì. La valutazione del rumore residuo ed ambientale presso i ricettori residenziali dovrà essere effettuata mediante fonometria quanto più vicino agli stessi recettori. La misura del rumore residuo dovrà essere eseguita con tutte le sorgenti acustiche dello stabilimento Ferretti (esistenti e di nuova installazione) disattivate. Le fonometrie del rumore ambientale dovranno valutare anche la presenza di eventuali componenti tonali ai ricettori. Qualora, dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso i ricettori individuati, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica, anche delle sorgenti già presenti prima della predisposizione dell'impianto di verniciatura, al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione).
2. I portoni del reparto verniciatura dovranno essere mantenuti in posizione di chiusura.
3. dovranno essere attuate e manutentate tutte le opere di contenimento acustiche (previste nella fase ante e post modifica richiesta) di cui alle relazioni ad oggi presentate.
4. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente

5. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.